



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Deliberazione n. 70 in data 23/12/2020

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: DEROGA ALLE DISTANZE DA STRADA - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DI PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "MONS. BONETTA" INVIA CINQUE MARTIRI

L'anno **duemilaventi**, addì **ventitre** del mese di **Dicembre**, alle ore **21:00** in **videoconferenza** via Skype free, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.
1	GESUALDI Filippo	p	..
2	CERUTTI Mauro	p	..
3	MAGNAGHI Valerio	p	..
4	VEZZARO Sidonia	p	..
5	CASSINERIO Pierangela	p	..
6	BONARRIGO Concetta	p	..
7	POZZI Alessandro	p	..


N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.
8	CATANIA Massimiliano	p	..
9	BUBBA Angela Stella	p	..
10	COLOMBO Claudia	p	..
11	FERRARI Carlo	p	..
12	PIANTANIDA Mattia Ludovico	p	..
13	REGALIA Massimo	p	..

Totale presenti: 13

Totale assenti: 0

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Rocco Roccia**.

Il Sig. Massimiliano Catania, in qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.



Risultano altresì presenti Assessore D.C. Vendramin e Assessore S. Foti.

...omissis...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di procedere alla realizzazione dell'Ampliamento palestra presso la scuola primaria "Mons. Bonetta" in via 5 Martiri;

Considerato che l'intervento ricade in aree con destinazione "Tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina: spazi pubblici e di uso pubblico" (Scheda 8 della normativa di piano del P.G.T.);

Considerato che la suddetta scheda 8 del P.G.T., nel definire le distanze, stabilisce:

"distanze = artt. 5 e 6 delle NdP

tra i fabbricati e dai confini, definite dal progetto predisposto da ente territoriale dello stato o dalla convenzione ma non disciplina la distanza rispetto alle strade";

VISTO l'art. 7 della vigente Normativa di Piano del Piano delle Regole del P.G.T., al comma 1 prevede:

"ART. 7 - DISTANZE DEGLI EDIFICI VERSO STRADA

1. Ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), le distanze degli edifici dalle strade di tipo F poste all'interno del centro abitato non possono essere inferiori a 5 dal calibro di progetto previsto dalle tavole 6a e 6b per le strade di tipo F. Per le strade di tipo E la distanza è fissata in m 7,5 dal calibro di progetto previsto dalle tavole 6a e 6b, ad eccezione di Via De Gasperi e via Matteotti, per cui viene stabilita in m 5. Le tavole 6a e 6b individuano gli allineamenti di previsione, sia per le strade esistenti che per le strade di nuova previsione, indicando il calibro stradale minimo."

CONSIDERATO:

- che la parte di mappale 2082 sul quale è prevista la realizzazione dell'ampliamento della palestra è prospiciente strada pubblica, ed in particolare la via Volta, classificata dal vigente P.G.T., tav 6, come strada di cat. F, cal 8 m, e che pertanto la distanza minima prescritta



- dall'allineamento del calibro di progetto è fissato in m 5,00;
- che la planimetria di progetto depositata in data 03/12/2020 prot. 16642 prevede per il costruendo edificio, la distanza di m 3,60 dall'allineamento del calibro di progetto;
- che il sito disponibile per la realizzazione dell'opera pubblica è condizionato dalla collocazione della struttura esistente da ampliare, e pertanto il rispetto delle distanze da strada previste dalla normative di piano del P.G.T. (ml. 5,00) renderebbe impossibile la realizzazione di una palestra dalle dimensioni finali minime utili a garantire la realizzazione di un campo da pallavolo di dimensioni regolamentari;
- che l'Amministrazione Comunale ritiene estremamente importante la realizzazione dell'ampliamento in oggetto, ritenendolo di rilevanza sociale per l'educazione dei giovani allo sport, e la pratica dello stesso, e di interesse generale e collettivo per tutta la cittadinanza;

CONSIDERATO che, stante l'impossibilità di rispettare le previste distanze tra strada, l'approvazione dei progetti depositati non può avvenire se non attraverso il Permesso di Costruire in deroga e che la possibilità di tale deroga era già contemplata dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 Marzo 1963, n. 518 con l'intento "...di dare la più esatta e rigorosa interpretazione alle disposizioni di cui all'art.3 della legge (21/12/1955)..., riguardante la facoltà - da parte dei comuni - di derogare alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori..." fissando (al punto 1) i presupposti giuridici della facoltà di deroga e cioè che "...è indispensabile, ovviamente, che per l'esercizio del potere di deroga esista, nella regolamentazione vigente nel comune (regolamento edilizio, norme di attuazione di piano regolatore generale o di piano di ricostruzione) un'apposita norma che attribuisca al comune stesso il potere di derogare a determinate disposizioni contenute nelle predette norme...";

Vista la L.R. 12/2005, che all'art. 40, stabilisce

Art. 40. (Permesso di costruire in deroga)

- 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.*
- 2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, le modalità di intervento di cui all'articolo 27 della presente legge, nonché la destinazione d'uso.*
- 3. La deroga può essere assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).*
- 4. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990.*



Atteso che in merito al procedimento la stessa L.R. 12/2005, all'art. 38 "Procedimento per il rilascio del permesso di costruire", comma 9, dispone che *"Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione, a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 40, comma 1"*. L'art. 40 disapplica inoltre l'art. 14 del DPR 380/2001;

Il P.G.T., nella normativa di Piano, art. 1, comma 5, stabilisce che *"Gli strumenti di attuazione delle previsioni del Piano delle Regole sono quelli previsti dalla vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale"*;

Visto l'art. 33 comma 2 della L.R. 12/2005, che stabilisce che *"Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, equivale al permesso di costruire."*;

Considerato che per lo specifico oggetto di deroga, limitato alla distanza da strada:

- non risultano individuabili soggetti rispetto ai quali il provvedimento sia destinato a produrre effetti diretti,
- non risulta che possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,

e che pertanto non sussistono circostanze che richiedano la comunicazione di avvio del procedimento;

VISTA la normativa di piano del P.G.T, art. 7 e scheda 8, nonché il Piano dei Servizi;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO il Decreto Interministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – "Nuovo codice della strada";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Vista la L.R. 12/2005;

VISTO il DPR 380/2001

Visto il verbale della seduta della Commissione Consiliare Territorio ed Ecologia in data 16/11/2020;

ACQUISITO il prescritto parere reso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'articolo 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000;

Alla presenza di n. 13 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri votanti,



DELIBERA

1. di derogare dalla distanza da strada, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del DPR 380/2001, nella realizzazione dell'ampliamento della palestra della scuola primaria, mediante avvicinamento fino alla distanza di ml. 3,60 dal limite del calibro di progetto di Via Volta;
2. di autorizzare la Giunta Comunale a deliberare l'approvazione del progetto esecutivo, equivalente al permesso di costruire;

in seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta la necessità di rendere tale atto immediatamente eseguibile,

Alla presenza di n. 13 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 13 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sig. Massimiliano Catania**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Roccia**

